

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
(Art. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)**

Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (D.Lgs. 81 del 09/04/08 e s.m.i.)

Data 1^a emiss.: 30/01/2009

Data Revisione: 30/01/2009

N. Revisione: 0

Pagine: 1 di 14

**Documento Unico di Valutazione
dei Rischi Interferenti
(Art. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)**

FONDAZIONE TEATRO CIVICO

via Btg. Val Leogra, 45
36015 SCHIO (VI)

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
(Art. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)**

Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (D.Lgs. 81 del 09/04/08 e s.m.i.)

Data 1^a emiss.: 30/01/2009

Data Revisione: 30/01/2009

N. Revisione: 0

Pagine: 2 di 14

ANAGRAFICA AZIENDA

Ragione Sociale: FONDAZIONE TEATRO CIVICO Tipo azienda: O.N.L.U.S.

Legale Rappresentante: Dalla Via Luigi

Sede Legale

Città: SCHIO Provincia: VI CAP: 36015
Via: via P. Maraschin, 19 Telefono: 0445525577 Fax: 0445525577
Codice fiscale: 92006870247
Partita IVA: 02441100241

Unità Produttiva

Città: SCHIO Provincia: VI CAP: 36015
Via: via P. Maraschin, 19 Telefono: 0445525577 Fax: 0445525577

FIGURE RESPONSABILI

Datore di Lavoro: LUIGI DALLA VIA

Medico Competente: .

Resp. Ser. di Prevenzione e Protezione RSPP:
ENRICO STORTI

Rapp. dei Lavoratori per la Sicurezza RLS:

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
(Art. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)**

Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (D.Lgs. 81 del 09/04/08 e s.m.i.)

Data 1^a emiss.: 30/01/2009

Data Revisione: 30/01/2009

N. Revisione: 0

Pagine: 3 di 14

PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale
- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

Stima dei costi della sicurezza

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: "Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto".

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati
 - garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali
- Appalto Esempio 2
Azienda SPA
- delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza.

Nella maggior parte dei casi è difficile prevedere l'organizzazione e lo svolgimento delle singole lavorazioni e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e, conseguentemente risulta difficoltosa la redazione di preventivi piani integrativi di sicurezza.

Tale difficoltà risulta ancora maggiormente aggravata dal dover definire dei costi della sicurezza significativamente connessi alle singole organizzazioni aziendali.

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
(Art. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)**

Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (D.Lgs. 81 del 09/04/08 e s.m.i.)

Data 1^ emiss.: 30/01/2009

Data Revisione: 30/01/2009

N. Revisione: 0

Pagine: 4 di 14

IMPRESE

Regione Sociale	Descrizione	Datore di Lavoro
COMPAGNIE TEATRALI	Azienda che svolge attività di rappresentazioni teatrali.	

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
(Art. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)**

Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (D.Lgs. 81 del 09/04/08 e s.m.i.)

Data 1^a emiss.: 30/01/2009

Data Revisione: 30/01/2009

N. Revisione: 0

Pagine: 5 di 14

ATTIVITÀ': Rappresentazione teatrale

Prove di rappresentazione teatrale che possono interferire con attività di allestimento

Lavorazione	Inizio	Fine	Area di Lavoro	Impresa
	Ciclica			
Prove di rappresentazione teatrale	13-11-2009	14-11-2009	ALLESTIMENTI TEATRALI	COMPAGNIE TEATRALI

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
(Art. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)**

Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (D.Lgs. 81 del 09/04/08 e s.m.i.)

Data 1^a emiss.: 30/01/2009

Data Revisione: 30/01/2009

N. Revisione: 0

Pagine: 6 di 14

MISURE GENERALI E COMPORAMENTI DA ADOTTARE

Oltre alle misure di prevenzione espressamente indicate nella successiva sezione specifica, che contiene anche l'elenco dei rischi di interferenza, durante lo svolgimento delle attività lavorative da parte dell'azienda esterna, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure.

Di ordine generale

Azienda Esterna

- E' vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà dell'Azienda se non espressamente autorizzato in forma scritta. Il personale esterno è tenuto ad utilizzare esclusivamente il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere rispondente alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L'uso di tale materiale deve essere consentito solo a personale addetto ed adeguatamente addestrato.
- Le attrezzature proprie utilizzate dall'azienda esterna o dai lavoratori autonomi devono essere conformi alle norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate.
- Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 6 della Legge 123/2007).

Committente ed Azienda Esterna

- Si provvederà alla immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e che si manifestino in situazioni particolari o transitorie.

Vie di fuga ed uscite di sicurezza

Azienda Esterna

- Le Ditte che intervengono negli edifici aziendali devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dei propri lavori.
- L'Azienda esterna dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 626/94 nell'ambito delle sedi dove si interviene.

Committente ed Azienda Esterna

- I mezzi di estinzione saranno sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.
- I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei.

Apparecchi elettrici e collegamenti alla rete

Committente

- La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni di guasto è assicurata dalla realizzazione degli impianti a regola d'arte e con la prescritta dichiarazione di conformità.

Azienda Esterna

- L'azienda esterna deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; deve utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.
- L'azienda esterna deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.
- E' vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale preposto dell'Azienda;
- E' vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione;
- E' vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
(Art. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)**

Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (D.Lgs. 81 del 09/04/08 e s.m.i.)

Data 1^a emiss.: 30/01/2009

Data Revisione: 30/01/2009

N. Revisione: 0

Pagine: 7 di 14

Interruzioni alla fornitura di energia elettrica, gas, acqua

Committente ed Azienda Esterna

- Interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento / climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con i Datori di Lavoro titolari delle attività presenti nell'edificio dove si interviene.

- Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

Impianto antincendio

- Fermo restando la verifica costante dei mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti.

Committente

La protezione contro gli incendi è assicurata da:

1. Mezzi di estinzione presenti ed efficienti.
2. Istruzioni impartite per iscritto al personale.
3. Procedure scritte da tenere in caso d'incendio

Azienda Esterna

E' vietato:

1. Fumare
2. Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille (molatura saldatura, ecc.) a meno che non siano state espressamente autorizzate

Sovraccarichi

Azienda Esterna

- L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito (non solo in locali destinati a biblioteche, archivi, depositi/magazzini ecc.), dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato. Questi dovrà certificare per iscritto al competente servizio prevenzione e protezione aziendale l'idoneità statica dell'intervento.

Emergenza per lo sversamento di sostanze pericolose

Committente ed Azienda Esterna

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide:

- Arieggiare il locale ovvero la zona;
- Utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nella attrezzatura di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente;
- Comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di rischio", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

Superfici bagnate nei luoghi di lavoro

Committente ed Azienda Esterna

- Sia l'Azienda ospitante che l'azienda esterna devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento.

Segnaletica di sicurezza

Committente

- Verrà predisposta idonea segnaletica di sicurezza (orizzontale e/o verticale) allo scopo di informare il personale presente in azienda, integrata idoneamente sugli eventuali rischi derivanti dalle interferenze lavorative oggetto del presente DUVRI.

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
(Art. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)**

Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (D.Lgs. 81 del 09/04/08 e s.m.i.)

Data 1^a emiss.: 30/01/2009

Data Revisione: 30/01/2009

N. Revisione: 0

Pagine: 8 di 14

Segnaletica di sicurezza

Azienda Esterna

- In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, l'azienda esterna dovrà dare immediata comunicazione al servizio di prevenzione e protezione del Committente per l'adozione di idonee misure di sicurezza o apposizione di idonea segnaletica.

Polveri e fibre derivanti da lavorazioni

Committente ed Azienda Esterna

- Nel caso in cui un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali attività saranno programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), le stesse saranno svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.
- Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.
- Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei dipendenti.

Uso di prodotti chimici vernicianti, detergenti, ecc.

Committente ed Azienda Esterna

- L'impiego di prodotti chimici da parte di Imprese che operino negli edifici deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale).
- Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.
- E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.
- L'azienda esterna operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio.
- Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.

Fiamme libere

Azienda Esterna

- Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo dell'energia elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio.

Le attività lavorative che comportano l'impiego di fiamme libere saranno precedute da:

- verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento;
- accertamento della salubrità dell'aria all'interno di vani tecnici a rischio;
- verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento;
- conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell'emergenza, comprendente, anche, l'uso dei presidi antincendio disponibili.

- Comunque, per l'inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente deve sempre essere assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.

Informazione ai dipendenti aziendali sulle interferenze

Committente ed Azienda Esterna

- Nel caso di attività che prevedano interferenze con attività lavorative e che comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici / Locali, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.
- Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.
- Qualora i dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori da parte dell'azienda esterna (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il Se.P.P. (ed eventualmente il M.C.) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività aziendali.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
(Art. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)

Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (D.Lgs. 81 del 09/04/08 e s.m.i.)

Data 1^a emiss.: 30/01/2009

Data Revisione: 30/01/2009

N. Revisione: 0

Pagine: 9 di 14

Analoga informazione andrà fornita ai lavoratori dell'azienda esterna nel caso in cui le attività lavorative debbano avvenire in ambienti che comportano elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc.

Committente

L'attività di informazione e formazione è stata effettuata mediante incontri con i lavoratori nell'ambito dei quali si è consegnata al personale copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente DUVRI.

Azienda Esterna

I dipendenti dell'Azienda esterna dovranno essere debitamente informati e formati sui rischi relativi allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione e sulle modalità di coordinamento in caso di lavori simultanei (oggetto del presente DUVRI).

Allarme, Emergenza, Evacuazione del personale

Azienda Esterna

In caso di allarme

- avvisare immediatamente il personale dell'Azienda descrivendo l'accaduto (il ns. personale si comporterà come se avesse lui stesso individuato il pericolo facendo attivare lo stato di allarme);
- se addestrati, collaborare con il personale interno intervenendo con i mezzi mobili messi a disposizione.

In caso di emergenza

- interrompere il lavoro, rimuovere le attrezzature in uso (scale, veicoli, ecc.) che potrebbero creare intralcio;
- mettere in sicurezza le attrezzature potenzialmente pericolose (bombole, solventi, ecc.).

In caso di evacuazione

- convergere ordinatamente nel punto di raccolta;
- attendere in attesa del cessato allarme.

Dispositivi di protezione individuale

Committente

- L'azienda ha effettuato la valutazione dei rischi residui che non possono essere evitati con altri mezzi. A seguito di tale analisi sono stati messi a disposizione degli addetti idonei DPI ed è stato fatto obbligo d'uso.

Azienda Esterna

- Il personale dell'azienda esterna dovrà essere dotato dei D.P.I. eventualmente previsti per lo svolgimento della propria mansione.
- Sarà cura della stessa azienda esterna vigilare sull'effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.

**Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
(Art. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)**

Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (D.Lgs. 81 del 09/04/08 e s.m.i.)

Data 1^a emiss.: 30/01/2009

Data Revisione: 30/01/2009

N. Revisione: 0

Pagine: 10 di 14

PROCEDURE D'EMERGENZA

COMPITI E PROCEDURE GENERALI

In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione. In azienda verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

- Vigili del Fuoco
- Pronto soccorso
- Ospedale
- Vigili Urbani
- Carabinieri
- Polizia

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d'incendio

- Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio.
- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.
- Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o malore

- Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
- Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

- Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.
- Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
- Incoraggiare e assicurare il paziente.
- Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

Qui di seguito vengono riportati i Rischi, le misure di prevenzione ed eventuali DPI relativi alla specifica interferenza esaminata ed oggetto del presente DUVRI.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

(Art. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)

Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (D.Lgs. 81 del 09/04/08 e s.m.i.)

Data 1^ emiss.: 30/01/2009

Data Revisione: 30/01/2009

N. Revisione: 0

Pagine: 11 di 14

Area di Lavoro: ALLESTIMENTI TEATRALI

N.	Periodo	Fase Interferente 1	Imprese
		Fase Interferente 2	
1	dal 13-11-2009 al 14-11-2009	Prove di rappresentazione teatrale	COMPAGNIE TEATRALI
		Smontaggio scenografie e allestimenti	LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONALI

RISCHIO	RISCHIO RESIDUO			
	P	G	f	R
Caduta di materiale dall'alto	2	4	1	8
Movimentazione manuale dei carichi	2	3	1	6
Punture, abrasioni e tagli alle mani	2	3	1	6
Caduta dall'alto	2	3	1	6
Elettrocuzione	2	3	1	6
Incendio	2	3	1	6

Misure di Prevenzione

1. Informazione sui rischi connessi alle attività interferenti;
2. Informazione sui rischi specifici delle varie attività.



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

(Art. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)

Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (D.Lgs. 81 del 09/04/08 e s.m.i.)

Data 1^ emiss.: 30/01/2009

Data Revisione: 30/01/2009

N. Revisione: 0

Pagine: 12 di 14

N.	Periodo	Fase Interferente 1	Imprese
		Fase Interferente 2	
2	dal 13-11-2009 al 14-11-2009	Prove di rappresentazione teatrale	COMPAGNIE TEATRALI
		Allestimenti di scenografie	LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONALI

RISCHIO	RISCHIO RESIDUO			
	P	G	f	R
Caduta di materiale dall'alto	2	4	1	8
Caduta dall'alto	2	3	1	6
Elettrocuzione	2	3	1	6
Incendio	2	3	1	6
Movimentazione manuale dei carichi	2	3	1	6
Punture, abrasioni e tagli alle mani	2	3	1	6

Misure di Prevenzione

1. Informazione sui rischi connessi alle attività interferenti;
2. Informazione sui rischi specifici delle varie attività.



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
(Art. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)

Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (D.Lgs. 81 del 09/04/08 e s.m.i.)

Data 1^ emiss.: 30/01/2009

Data Revisione: 30/01/2009

N. Revisione: 0

Pagine: 13 di 14

N.	Periodo	Fase Interferente 1	Imprese
		Fase Interferente 2	
3	dal 13-11-2009 al 14-11-2009	Prove di rappresentazione teatrale	COMPAGNIE TEATRALI
		Carico/scarico materiali	LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONALI

RISCHIO	RISCHIO RESIDUO			
	P	G	f	R
Caduta di materiale dall'alto	2	4	1	8
Caduta dall'alto	2	3	1	6
Movimentazione manuale dei carichi	2	3	1	6
Punture, abrasioni e tagli alle mani	2	3	1	6
Elettrocuzione	2	3	1	6
Incendio	2	3	1	6
Scivolamenti e cadute	2	2	1	4

Misure di Prevenzione

1. Informazione sui rischi connessi alle attività interferenti;
2. Informazione sui rischi specifici delle varie attività.



Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti**(Art. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)****Allegato al Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori (D.Lgs. 81 del 09/04/08 e s.m.i.)**Data 1^a emiss.: 30/01/2009

Data Revisione: 30/01/2009

N. Revisione: 0

Pagine: 14 di 14

CONCLUSIONI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.):

- È stato redatto ai sensi degli articoli 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81;
- È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione del rischio è stata condotta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza ed il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nonché con le figure responsabili delle Aziende appaltatrici, indicate nel seguito.

AZIENDA APPALTANTE (Committente)

Datore di Lavoro	Medico Competente	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (se presente)
_____	_____	_____	_____

AZIENDA APPALTATRICE

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante ciascuna azienda appaltatrice dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

Figure	Nominativo	Firma
Datore di Lavoro		

Luogo: SCHIO

Data: 21-09-2009